



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 novembre 2020

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità, e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento di disciplina, con riferimento ai diritti e doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua agli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della Legge 29 maggio 2017, n.71 (Legge sul Cyberbullismo).
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera manifestazione del pensiero di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto (vedi sanzioni Alternative art.5 del presente regolamento).
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni, sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art. 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietati tutti i comportamenti non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commessi in danno al dirigente, ai docenti, al personale tutto della scuola e ai compagni e alla loro famiglia.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto (vedi Allegati) in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico.
5. Gli studenti devono rispettare le disposizioni sugli spazi riservati all'Istituto nelle sedi scolastiche; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, impegnandosi a deporre i rifiuti, differenziandoli negli appositi contenitori.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente Scolastico, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. Il divieto si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione e le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente.
8. Gli studenti devono osservare sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche al di fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 - CODICE DISCIPLINARE

1. Si configurano come infrazioni lievi i comportamenti che per modalità della condotta, intensità della consapevolezza o entità delle conseguenze contrastino in modo non grave con i doveri declinati all'art 2 e che richiedano un celere intervento correttivo da parte dei Docenti quali (a titolo esemplificativo):
 - a. Presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b. Presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
 - c. Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - d. Tenere un comportamento scorretto al cambio dell'ora o negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, schiamazzi, uscita dall'aula, ecc.;
 - e. Recarsi in spazi non autorizzati;
 - f. Frequentare irregolarmente le lezioni;

2. Si configurano come infrazioni gravi:

- a. Utilizzare il telefono o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
- b. Pubblicare e diffondere suoni e/o immagini registrati durante l'orario scolastico;
- c. Fumare in qualsiasi spazio che sia considerato ambiente scolastico;
- d. Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento;
- e. Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- f. Rovinare le suppellettili, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- g. Introdurre all'interno di ogni sede dell'Istituto qualunque oggetto che possa rappresentare un pericolo per sé e/o per gli altri;
- h. Reiterare le condotte previste dal comma 1. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- i. Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute anche attraverso strumenti informatici o telematici, anche al di fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- j. Pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, ingiuriosi, diffamatori aventi ad oggetto le persone indicate nell'art. 2 del presente Regolamento.
- k. Alterare e/o falsificare date, firme, note, sul libretto delle giustificazioni e/o su documenti scolastici

3. Si configurano come infrazioni gravissime:

- a. Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b. Pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, ingiuriosi, diffamatori aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;

- c. La reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- d. Inviare ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- e. Minaccia di violenza fisica o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2 del presente regolamento;
- f. Sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 2 del presente regolamento (furto);
- g. Compiere atti di vandalismo su cose;
- h. Compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- i. Inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, arrampicarsi sui corridoi, manomettere gli estintori, etc.)
- j. Compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone;
- k. Fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- l. Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art 2, comma 2, del presente regolamento;
- m. Aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti di identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personalizzati realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art 2, comma 2, del presente regolamento;

Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le infrazioni previste nell'art. 3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal Docente che le rileva con il rimprovero verbale e con nota pubblicata nel registro elettronico la cui trascrizione funge anche da comunicazione formale alla famiglia;
2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'arti 3, comma 2, sono sanzionate con nota sul registro elettronico e/o provvedimento disciplinare adottato dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe. La violazione di cui alla lettera c) dell'art 3, comma 2, prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k) dell'art. 3, comma 2 sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento.

3. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni 15 fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1, comma 5, 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della consapevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1988, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio di Istituto, sentito anche il Consiglio di Classe. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il Docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dall'articolo 5.

TABELLA RIASSUNTIVA

INFRAZIONI	ORGANO CHE DEVE SANZIONARE	SANZIONI
LIEVI PREVISTE DALL'ART.3 c.1	DOCENTE	NOTA DISCIPLINARE
GRAVI PREVISTE DALL'ART. 3 c.2 (lettere a ,b, c, d)	DOCENTE E/O DIRIGENTE E CONSIGLIO DI CLASSE	NOTA DISCIPLINARE E/O PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
GRAVI PREVISTE DALL'ART. 3 c.2 (lettere e, f, g, h, i, j, k)	DIRIGENTE E CONSIGLIO DI CLASSE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE: SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI
GRAVISSIME PREVISTE DALL'ART.3 c.3	CONSIGLIO DI ISTITUTO SU PARERE DEL DIRIGENTE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE: SOSPENSIONE OLTRE I 15 GIORNI

ART.5 - SANZIONI ALTERNATIVE

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale sociale, ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
2. Sono provvedimenti alternativi e/o aggiuntivi alla sanzione disciplinare:
 - a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche), aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica ed autocritica dei fatti;
 - b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c) il divieto di partecipazione ad attività sportive scolastiche;
 - d) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali ed attrezzature scolastiche;
 - e) le attività risarcitorie di volontariato a favore della comunità scolastica, da svolgere all'infuori delle ore di lezione dello studente: aiuto ai compagni in difficoltà nei compiti scolastici a casa, attività di segreteria, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
 - f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti ecc.;
 - g) la frequenza di specifiche attività di volontariato o di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, al di fuori della scuola, su accordi con agenzie educative del territorio (parrocchia, servizi sociali comunali, società sportive, ecc.);
3. I provvedimenti sono adottati dal Consiglio di Classe e resi esecutivi. Tutti i provvedimenti vengono comunicati alla famiglia dal Dirigente o, in sua vece, dal Coordinatore della classe. Tutti i provvedimenti di cui al presente punto sono applicabili, se necessario, entro l'anno scolastico successivo;
4. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 6 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un Docente di classe, anche congiuntamente.
2. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;

- b. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni (sospensione o sanzioni alternative) e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano)
 4. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
 5. Lo studente è convocato (insieme ai genitori se minorenni) per esporre le proprie ragioni di fronte all'Organo Collegiale. Può presentare memoria scritta e produrre testimoni. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di contro interessati.
 6. Il Consiglio di Classe, convocato in forma allargata, o il Consiglio di Istituto concludono il procedimento con l'irrogazione della sanzione ovvero con l'archiviazione.
 7. La commutazione della sanzione dell'allontanamento in attività alternativa è proposta e accolta o respinta in corso di seduta. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
 8. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.
 9. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 11. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica
 12. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita,

della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art. 7 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dell'alunno, se maggiorenne, o dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia interno", istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 8 - L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. L'organo di garanzia interno è composto da:
 - Dirigente scolastico o un suo delegato, che lo presiede;
 - Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
 - Un genitore eletto nei Consigli di Classe e designato dall'Assemblea dei Genitori Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente;
 - Uno studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta e designato dall'Assemblea degli studenti rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente.
2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
4. L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione presente regolamento
5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti: in caso di assenza giustificata o di impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza

più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - COMUNICAZIONE

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie attraverso il libretto scolastico personale ed è consultabile sul sito dell'Istituto.